



Prefettura di Bari
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Puglia

Bari, data del protocollo informatico

Al Sindaco del Comune di Bisceglie (Bt)

**Al Segretario generale dott. Giacomo Scalzulli
titolare della segreteria del Comune di Manfredonia (Fg)**

e p.c.

**Al Segretario generale dott.ssa Maria Concetta Dipace
titolare della segreteria del Comune di Bisceglie (Bt)**

Al Sindaco del Comune di Manfredonia (Fg)

**Oggetto: Incarico di supplenza a scavalco al Segretario generale
dott. Giacomo Scalzulli.**

Si trasmette in allegato il Decreto prefettizio relativo all'incarico di cui all'oggetto, presso la segreteria del Comune di **Bisceglie (Bt)** - cl. 1B, per il periodo **dal 01 al 21 settembre 2025**.

**Il Responsabile del Servizio Albo Regionale
(dott. Francesco Fiore)**





Prefettura di Bari
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Puglia

PREMESSO che con nota prot. n. 0056474 del 28.08.2025, acquisita in pari data al prot. n. 0117464, il Sindaco del Comune di Bisceglie (Bt), cl. 1B, ha comunicato l'assenza per motivi di salute del Segretario titolare dott.ssa Maria Concetta Dipace e ha chiesto la relativa sostituzione, per il periodo **dal 01 al 21 settembre 2025**, indicando il nominativo del dott. Giacomo Scalzulli.

RICHIAMATO l'art. 62 del CCNL dell'Area funzioni locali del 2019-2022 sottoscritto in data 16.07.2024 che al comma 1, recita: *“Le reggenze o supplenze a scavalco sono attribuite ai Segretari titolari di sede con provvedimento motivato del Ministero dell'Interno, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi a segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 120 giorni per le reggenze ed un anno per le supplenze. Nei casi di vacanza della sede, fermo restando l'obbligo di pubblicizzazione della sede e di nomina del segretario entro i termini di legge, la reggenza può essere prorogata solo qualora la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al DPR 4 dicembre 1997 n. 465, sia risultata deserta”*.

ACQUISITO per le vie brevi il nulla osta del Sindaco del Comune di Manfredonia (Fg) per l'incarico di cui sopra.

RITENUTO per quanto sopra esposto, di conferire l'incarico di supplenza a scavalco presso la segreteria del Comune di Bisceglie (Bt) al Segretario generale dott. Giacomo Scalzulli, titolare della segreteria del Comune di Manfredonia (Fg), per il periodo **dal 01 al 21 settembre 2025**.

RICHIAMATI il T.U. EE.LL. - D.Lgs 267/2000 art. 97;

Il DPR 465/97;

Il C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali del 16/07/2024 e ss.mm. e III.;

Le deliberazioni dell'ex AGES Nazionale n. 9/6 del 07/05/98, n. 150/99;

La Legge n. 122 del 30/07/2010 art. 7, dal comma 31-ter al comma 31-septies che ha previsto la successione – a livello territoriale dei Prefetti dei capoluoghi di regione ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

Il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.05.2012, che ha disciplinato il trasferimento delle funzioni dell'ex-Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali al Ministero dell'Interno.

DECRETA

di conferire l'incarico di supplenza a scavalco presso la segreteria del Comune di Bisceglie (Bt) al Segretario generale dott. Giacomo Scalzulli, titolare della segreteria del Comune di Manfredonia (Fg), per il periodo **dal 01 al 21 settembre 2025**.






Prefettura di Bari
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Puglia

Il Segretario comunale, ai fini dell'incarico di cui sopra, dovrà comunicare all'ente locale, l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013.

Al Segretario incaricato spetta, l'indennità di scavalco pari al 15% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 56, comma 1, lett. a), b), c), d) del CCNL anno 2019-2021, sottoscritto in data 16.07.2024 ragguagliata al periodo di incarico per gli incarichi di durata fino a 60 giorni e del 25% della medesima retribuzione per gli incarichi di durata superiore a 60 giorni. Gli enti possono elevare fino al 25% la percentuale di cui al comma 2, relativa agli incarichi di durata fino a 60 giorni, in base alla propria capacità di bilancio e nel rispetto dei limiti di legge.

Ai sensi dell'art. 62 comma 4, al Segretario incaricato, spetta altresì, a carico degli enti utilizzatori e nei limiti delle disponibilità di bilancio il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.

P. **Il Viceprefetto Vicario
(Carrieri)**



F. **Responsabile del Servizio
Albo Regionale
(dott. Francesco Fiore)**

